



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRIGENTE DELEGATO

“Linee di indirizzo e criteri generali per l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, dell' 11 settembre 2020, n. 5429”.

- VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare l'art. 17: *“Funzioni dei dirigenti”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”* e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante *“Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”* e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 26;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”* che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente *“Modifiche al Regolamento recante norme*



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;

VISTO il decreto ministeriale 28 giugno 2018, 520 recante *“Decreto ministeriale che definisce i posti per i candidati extracomunitari residenti all'estero per l'accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura e professioni sanitarie – a.a. 2018/2019”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, n. 337 recante *“Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2018/2019”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 maggio 2018 n. 385, recante *“Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2018/2019”*;

VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2018/2019 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del D.Lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in vista dell'accordo formale;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018 n. rep.120/CSR sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2018/2019, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 10.035 di fabbisogno;

VISTO il decreto interministeriale del 28 giugno 2018, n. 524 recante: *“Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2018/2019”*;

CONSIDERATO che con il medesimo decreto del 28 giugno 2018, n. 524 si è ritenuto di dovere sospendere l'assegnazione dei posti all'Università Unicamillus con riguardo ai Corsi di Studio oggetto del presente Decreto e per i quali l'Università ha espresso il potenziale formativo per la loro attivazione nell'A.A. 2018-2019, con rinvio della loro eventuale assegnazione ad un momento successivo, ovvero una volta chiariti gli aspetti convenzionali tra Regione Lazio ed Università alla luce anche del Decreto del Commissario



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- ad acta della Regione Lazio n. A00248 del 22 giugno 2018, di cui al citato DM del 28 giugno 2018, n. 524;
- VISTO il decreto interministeriale del 9 aprile 2019, n. 323 recante “*Determinazione definitiva dei posti disponibili per l’università Unicamillus per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati extracomunitari residenti all’estero*”;
- VISTO il decreto ministeriale del 24 aprile 2019, n. 377 recante: “*Determinazione definitiva dei posti disponibili per l’università Unicamillus per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia-a.a. 2018/2019 destinati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia*”;
- CONSIDERATO che, a seguito di posti non coperti da candidati extra UE non residenti in Italia, sono stati resi disponibili agli studenti UE e non UE residenti in Italia 70 posti originariamente destinati al contingente degli studenti non UE non residenti in Italia;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 11 settembre 2020, n. 5429 con cui è stata annullata “*...la determinazione dell’offerta formativa di cui al DM 28 giugno 2018 n. 524*”;
- CONSIDERATO il parere dell’Avvocatura dello Stato avente n. 107722 del 17 febbraio 2021 relativamente alla non opportunità di interporre ricorso per Cassazione e ricorso per errore revocatorio;
- TENUTO CONTO dello spirare dei termini fissati dalla legge per la proposizione del ricorso per Cassazione e del ricorso per errore revocatorio;
- VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 15 gennaio 2021, n. 476 e n. 478, con cui si è affermato che “*...Per il passato, essendosi già provveduto in fase cautelare all’immatricolazione degli originari in sovrannumero, vorranno verificare, in via generale, se l’evoluzione del sistema... non sia già in nuce funzionale per l’a. acc. 2018/19 ..., stante sia l’inadeguatezza della motivazione che il difetto istruttorio più volte evidenziato nel giudizio tecnico sull’offerta formativa*”;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 maggio 2021, n. 3902 la quale ha sancito che “*...Quanto alle posizioni dei candidati a seguito dell’ammissione, per effetto di misure cautelari, ai rispettivi corsi di laurea delle facoltà di medicina, ne va rilevato il sostanziale effettivo consolidamento, anche in conseguenza del favorevole esito nel merito di questo giudizio, soprattutto quando, come nella specie, l’immatricolazione e l’ammissione ai corsi siano state seguite dal proficuo inizio dell’attività accademica...*”;
- VISTA *ex multis*, la sentenza del T.A.R. Abruzzo, sez. staccata di Pescara, Sez. I, del 5 giugno 2021, n. 293, facente parte di plurime decisioni adottate dal Giudice Amministrativo abruzzese secondo cui “*...la rideterminazione del fabbisogno dell’anno accademico 2018/2019, il cui d.m. è stato annullato dal giudice d’appello, è destinata a riverberare i suoi effetti anche per i successivi anni accademici*”



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

dal momento che la quantificazione dei posti disponibili avviene anche sulla base dei posti resisi vacanti, ivi inclusi quelli destinati ai cittadini non comunitari, in base alla programmazione del precedente anno...”;

- RITENUTO di non poter procedere alla preventiva programmazione di posti disponibili riferiti ad anni successivi al primo, in quanto ciò comporterebbe la sottrazione di una corrispondente quota agli iscritti del primo anno, in violazione della legge n. 264/1999;
- RITENUTO che l’annullamento del decreto ministeriale n. 524 del 2018 ad opera della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI n° 5429/2020 ha effetti sulla determinazione dei posti relativamente all’immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2018-2019 e non riguarda la diversa fattispecie dell’iscrizione ad anni successivi al primo di tale corso di laurea;
- RITENUTO che non sussistono posti vacanti residuati dal contingente dei posti destinati agli studenti extra UE residenti all’estero, visto che sono stati tutti assegnati al contingente degli studenti UE ed extraUe residenti in Italia;
- RITENUTO che la procedura relativa ai posti disponibili per anni successivi al primo è compiutamente disciplinata nel menzionato decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 26 aprile 2018, n. 337, all. 2, punto 12 e punto 13 e nel parimenti menzionato decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 14 maggio 2018, n. 385, all. 2 punto 12 e punto 13, relativi alle modalità e ai contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale in lingua italiana e in lingua inglese, i quali ne prevedono la distribuzione agli aventi diritto con appositi bandi annuali all’esito di ricognizione di intervenute rinunce agli studi, trasferimenti ad atenei esteri, passaggi ad altri corsi di laurea nello stesso od altro ateneo, abbandoni;
- RITENUTO che la distinta procedura dell’iscrizione ad anni successivi al primo è, per quanto concerne i corsi di laurea ad accesso programmato in lingua italiana, compiutamente disciplinata dal sopra richiamato decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 337/2018, allegato 2, punto 12 e punto 13, secondo cui la stessa iscrizione può avvenire *“a seguito delle procedure di riconoscimento di crediti da parte dell’Ateneo di destinazione...esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti ed abbandoni nell’anno di corso di riferimento...”;*
- RITENUTO che i posti resisi così vacanti obbligano gli Atenei a ricostituire il numero originario programmato dal Ministero e relativo alla coorte studentesca del primo anno costituita ad ogni annualità in esito all’iscrizione dopo il superamento della prova di ammissione;
- PRESO ATTO che non residuano posti vacanti derivanti da mancate iscrizioni ai corsi di laurea in medicina e chirurgia riservati ai candidati dei paesi extra UE non



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- residenti in Italia in quanto distribuiti ai candidati dei paesi UE ed extra UE residenti in Italia all'interno delle rispettive graduatorie uniche nazionali dei corsi di laurea in lingua italiana ed in lingua inglese, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del decreto ministeriale 28 giugno 2018, n. 520;
- RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 gennaio 2019, n. 6 recante “*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*” ai cui parametri gli atenei debbono necessariamente attenersi;
- CONSIDERATA** la necessità di eseguire la citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 11 settembre 2020, n. 5429, non impugnata con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione né con ricorso per errore revocatorio dinanzi al Consiglio di Stato;
- RILEVATO** che la citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 11 settembre 2020, n. 5429 ha affermato che l'operato del Ministero dell'Università e della ricerca discende “...da una lettura scorretta dell'art.3, co. 1 della l. 264/1999. Tal disposizione, nel fissare il riparto delle competenze in materia tra il Ministero della salute ed il MIUR —quale ente vigilante sugli Atenei nella gestione dell'accesso programmato ai corsi di laurea di cui al precedente art. 1, co. 1, lettere a) (Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, Professioni sanitarie) e b)—, gli impone altresì di valutare l'«...offerta potenziale del sistema universitario (sulla scorta dei parametri posti al co. 2 -NDE), tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...». Da ciò discende che è stretta ed autonoma competenza del Ministero e non del sistema universitario di valutare l'essenza e l'efficacia dell'offerta potenziale anno per anno, nel cui giudizio, tra gli altri parametri, entra pure il fabbisogno qual obiettivo cui il servizio universitario deve tendere affinché sia assicurato un gettito omogeneo e costante di professionisti sanitari in tutti ed in ciascun anno accademico...”
- CONSIDERATO** che non sussiste alcun rapporto di gerarchia tra il Ministero dell'università e della ricerca e le Università, che, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono definite quali pubbliche amministrazioni al pari delle Amministrazioni dello Stato;
- CONSIDERATO** che la citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 11 settembre 2020, n. 5429 ha statuito che: “Naturalmente il Collegio sa bene che v'è un elemento di rigidità non superabile dell'offerta formativa che tuttavia deve essere specificamente motivato...”;
- CONSIDERATO** che la medesima ha affermato altresì che: “...quantunque i Ministeri coinvolti, nel tavolo di concertazione del 25 giugno 2018, hanno ritenuto di saturare l'intera offerta formativa nazionale, potendo giungere ad un tendenziale pareggiamento del fabbisogno rilevato, nel caso di posti vacanti ed inoptati relativi al contingente degli studenti extra UE non residenti)”;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- ACCERTATO** che i posti vacanti residuati dal contingente dei posti riservati ai candidati non UE non residenti in Italia, relativi all'a.a. 2018/19, sono risultati essere in numero di settanta, integralmente assegnati ai candidati UE e non UE residenti in Italia, di tal chè l'offerta formativa globale risulta completamente saturata;
- VISTO** che la libera circolazione dei medici è attualmente disciplinata dalla direttiva 93/16/CEE, approvata dal Consiglio dei Ministri della Comunità il 5 aprile 1993, in parte modificata da direttive successive, e che questa nuova regolamentazione comunitaria ha sostituito quella già contenuta nelle prime "direttive medici" adottate tra il 1975 ed il 1990, tra cui anche quella sulla formazione specialistica (82/76/CEE). La direttiva 93/16, inoltre, ha incorporato anche la direttiva 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale. Per i medici cittadini europei, pertanto, un'unica direttiva regola non solo la libera circolazione ed il suo presupposto, costituito dal reciproco riconoscimento dei titoli di medico, ma anche le condizioni ed i requisiti della rispettiva formazione di cui più specificamente si parla nella relativa sezione di questo sito. L'Italia ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE con il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il riconoscimento dei titoli Secondo il principio di reciprocità che è alla base della direttiva stabilisce che i diplomi, certificati e altri titoli di medico chirurgo, medico chirurgo specialista e di medico chirurgo di medicina generale, rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri conformemente alle prescritte condizioni della formazione, sono riconosciuti in Italia con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per l'accesso alle corrispondenti attività esercitate in qualità di dipendente o libero professionista, ovvero nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale nel caso dell'attività di medico di medicina generale. I titoli riconosciuti e le rispettive denominazioni nei vari Stati sono elencati in quattro allegati al decreto, relativi, rispettivamente, ai diplomi di laurea (Allegato A); ai diplomi di specializzazione comuni a tutti gli Stati membri (allegato B); ai diplomi di specializzazione comuni a due o più Stati membri (allegato C); nonché ai diplomi di medicina generale (allegato E). Un quinto allegato (D) indica la durata minima delle singole formazioni specialistiche. Gli allegati sono aggiornati e modificati con decreto ministeriale in conformità alle modifiche definite in sede comunitaria;
- VISTA** la DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”, il tirocinio curriculare ha lo scopo di “...realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro...”. Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente può svolgere presso una struttura convenzionata con l'Università (ente o azienda). Il rapporto tra Università ed azienda/ente si formalizza attraverso una convenzione alla quale dovrà essere allegato un Progetto Formativo;

- VISTO che la laurea in medicina e chirurgia è titolo abilitante e non necessita di periodo di tirocinio *post lauream* e che il relativo periodo di tirocinio è effettuato durante il corso di laurea, a partire dal terzo anno di corso;
- PRESO ATTO che le risorse stanziare dagli atenei sono impiegate per la docenza con rapporto ottimale di 18 docenti di riferimento per classi di 60 studenti e che occorre disporre di laboratori per le esercitazioni, di convenzioni con le aziende ospedaliere regionali e di adeguati servizi di supporto agli studenti (biblioteche, spazi comuni, postazioni informatiche, segreterie ecc.) in rapporto alla numerosità di questi ultimi;
- CONSIDERATO che gli Atenei debbono curare il buon andamento di tutti i corsi di laurea e di specializzazione *post lauream* attivati nel medesimo anno accademico;
- CONSIDERATO che il Ministero dell'Università e della Ricerca finanzia ordinariamente il funzionamento degli Atenei e che sopporta il costo standard di ogni studente fino al completamento del corso legale di studio;
- CONSIDERATO che le risorse debbono essere equamente distribuite in ordine a tutte le attività didattiche e di ricerca condotte da ogni Ateneo;
- CONSIDERATO che il Ministero non può finanziare retroattivamente i costi di numerosi studenti non programmati nella coorte iniziale di studenti per ogni distinto anno accademico;
- VISTA la nota tecnica elaborata dal Ministero della salute che illustra il modello previsionale del fabbisogno dei medici chirurghi e altre professioni sanitarie, su “scenari” di medio-lungo termine di circa venti anni successivi all'anno accademico di riferimento per il quale il fabbisogno viene espresso;
- CONSIDERATO che tale fabbisogno è basato su stime operate con il contributo del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province autonome e degli Ordini professionali e che tali stime, per la loro natura, non possono vincolare tassativamente, e né ciò è previsto dalla normativa vigente, l'offerta formativa, che è sua volta ancorata tassativamente ai criteri e ai parametri stabiliti dalla legge n. 264/1999;
- PRESO ATTO del divario esistente tra il succitato fabbisogno professionale pari a 10.035 ed i posti programmati nell'annullato decreto ministeriale del 28 giugno



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

2018 n. 524 pari 9.779 unità, oltre i posti successivamente attribuiti all'Università Unicamillus in numero di 55 ed all'esito della distribuzione di ulteriori 70 posti derivanti dalla assenza di sufficienti iscrizioni tra i candidati extra UE non residenti in Italia, riferiti al solo Corso di Laurea in Medicina e chirurgia ed inseriti a beneficio dei candidati UE e non UE residenti in Italia, presenti nelle graduatorie uniche nazionali in lingua italiana e lingua inglese, per un totale di 9.904 unità di posti effettivamente disponibili ed interamente assegnati nell'anno accademico 2018-2019;

- CONSIDERATO che, pertanto, i posti complessivamente coperti risultano essere 9.904 dai candidati UE ed extra UE residenti in Italia, a cui devono aggiungersi 630 unità di candidati extra UE residenti all'estero degli originari 700 posti, dei quali 70 non coperti ed attribuiti ai candidati UE ed extra UE residenti in Italia (al momento della loro iscrizione al primo anno);
- RITENUTO come la più volte menzionata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 11 settembre 2020, n. 5429 affermi che le Università “...le quali, pur nella loro autonomia, devono assicurare, tra l'altro, un'adeguata flessibilità organizzativa in continuo divenire nei servizi da rendere...”;
- POSTO che le suddette Università, negli anni, hanno dimostrato proprio la suddetta “adeguata flessibilità” apportando aumenti di posti sia riferiti all'offerta formativa della quota di posti destinati a candidati UE e non UE residenti in Italia sia alla quota dei posti destinati ai candidati non UE non residenti in Italia, pur nei naturali limiti delle risorse disponibili per attivare tutti i rispettivi corsi di laurea, compresi quelli in medicina e chirurgia;
- VISTO che, negli anni, l'offerta formativa è sempre risultata sensibilmente superiore rispetto al fabbisogno professionale di laureati in medicina e chirurgia e che sussiste, allo stato, un eccesso di laureati in medicina e chirurgia, rispetto al fabbisogno stimato negli anni precedenti dalla Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome;
- POSTO che l'offerta formativa complessiva degli atenei viene deliberata agli inizi dell'anno nel quale si colloca l'inizio dell'anno accademico di riferimento;
- CONSIDERATA che la data nella quale viene ad essere deliberato il fabbisogno da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, segue, nel tempo, le delibere di ateneo, cadendo ordinariamente nel mese di giugno dell'anno di riferimento, in un termine posteriore alle delibere e a ridosso del termine previsto dall'art. 4, co. 1, della legge n. 264/1999 per la pubblicazione dei bandi di ateneo circa i posti disponibili, antecedente di sessanta giorni la data delle prove di ammissione;
- CONSIDERATO che il corso di laurea in medicina e chirurgia è corso abilitante e che il tirocinio pratico formativo *post lauream* è attualmente svolto durante il



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

corso di laurea, per cui le pratiche cliniche sono tutte effettuate fin dal terzo anno di corso, attraverso la frequenza dei reparti ospedalieri messi a disposizione dalle strutture sanitarie regionali mediante convenzioni tra Enti Universitari e Aziende ospedaliere o cliniche convenzionate con il SSR in rapporto, di norma, di tre letti per ogni studente iscritto al primo anno, come previsto dal DPCM 24 Maggio 2001 contenente *le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1 co. 2 del decreto legislativo 21 Dicembre 1992, n. 517;*

CONSIDERATO che la normativa vigente impone ai corsi cd convenzionali (tra i quali il Corso in medicina e chirurgia) il limite massimo del dieci per cento della didattica attraverso lezioni da remoto, considerato che è prevista la frequenza obbligatoria di tutte le lezioni teoriche e pratiche impartite, come è sancito dall'allegato 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 989 del 25 Ottobre 2019 contenente *linee generali della programmazione delle università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;*

CONSIDERATO che la programmazione dei posti disponibili ha cadenza esclusivamente annuale, con impossibilità di estendere ad anni precedenti o successivi il numero dei posti previsto da ogni relativo decreto ministeriale adottato distintamente anno per anno (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza n° 444/2021 depositata il 03/02/2021);

CONDIDERATO che la sentenza n° 5429/2020 del Consiglio di Stato – Sezione VI ha annullato la determinazione del numero dei posti per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui al citato decreto n° 524/2018, evidenziando il “disallineamento” dell’offerta formativa rispetto al fabbisogno professionale per l’anno accademico 2018-2019;

VISTA la ricognizione del Ministero dell’università e della ricerca relativa all’offerta formativa riferita all’anno accademico 2018-2019 ed i riscontri motivati pervenuti dagli Atenei interessati, confermativi della correttezza e definitività delle offerte formative relative anche all’a.a. 2018-2019;

VISTE le plurime recenti sentenze del T.A.R. Lazio, sez. III, tra cui *ex multis*, il provvedimento del 14 giugno 2021, n. 7103, con cui “...il Collegio, discostandosi dal suo precedente orientamento, ritiene di conformarsi alla recente pronuncia di merito del Consiglio di Stato, Sezione VI, 11 settembre 2020 n. 5429, che ha annullato la determinazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2018-2019 di cui al D.M. 28 giugno 2018 n. 524...”;

VISTE le numerose recenti ordinanze del Consiglio di Stato di accoglimento di altrettanti gravami proposti dal Ministero dell’Università e della Ricerca congiuntamente con l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara, con le quale sono state sospese altrettante sentenze del Tar Abruzzo,



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

affermando che “...a un primo sommario esame proprio della fase cautelare, l'eventuale sottostima in sede nazionale dei posti da mettere a bando per l'ingresso al primo anno di corso della facoltà di medicina e chirurgia, non accrescerebbe in via automatica i posti per l'accesso ad anni successivi al primo disponibili presso ciascuna singola università (Cons Stato, Sez. VI, ord. 21/5/2021 n. 2675)...” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza del 9 giugno 2021, n. 3028);

CONSIDERATO che le assegnazioni, relativamente all'immatricolazione al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, non possono che coinvolgere esclusivamente i candidati presenti nella graduatoria unica nazionale relativa all'a.a. 2018-2019, con effetti *erga omnes*, che non siano decaduti dalle relative graduatorie, ed anche i candidati immatricolati su sede deteriorata, come sancito anche dal Giudice Amministrativo allorché afferma che “...il Ministero dell'Università e della Ricerca dovrà verificare se, tenendo conto dell'aumento dei posti conseguenti alla riprogrammazione (operata in esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 5429/2020), parte ricorrente abbia titolo all'ammissione al corso di laurea di interesse (in medicina e chirurgia), nei limiti in cui ciò sia consentito dal risultato conseguito in termini di punteggio e alla luce della posizione in graduatoria della ricorrente medesima, seguendo rigorosamente la graduatoria anche ai fini dell'assegnazione della sede universitaria...” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, del 14 giugno 2021, n. 7103);

VISTO che le iscrizioni disposte con i provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato e con le sentenze di merito richiamate n° 5429/2020, n° 476/2021 e n° 478/2021, non possono essere mantenute nel mentre si assegnano i posti agli aventi diritto, in quanto si concretizzerebbe un sovrannumero di 171 ricorrenti inseriti con provvedimento cautelare di secondo grado rispetto ai candidati aventi diritto presenti nelle graduatorie nazionali lingua italiana e lingua inglese a.a. 2018-19, ai quali assegnare il posto aggiuntivo;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta, delle note confermate dell'offerta formativa per l'anno accademico di interesse ricevute dagli Atenei interessati, della conseguente intangibilità dell'offerta formativa deliberata, della circostanza per cui l'offerta formativa complessiva tra posti UE ed extra UE risulta superiore al fabbisogno professionale;

RITENUTO che la programmazione complessiva e unitaria dei posti disponibili è costituita dalla somma dei posti previsti per i candidati UE ed extra UE residenti in Italia e per i candidati extra UE residenti all'estero;

CONSIDERATA in ogni caso, e con salvezza del sopra richiamato principio della programmazione complessiva e unitaria per i successivi anni accademici, la menzionata necessità, ed esclusivamente a tal fine, di dare pedissequa esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2020, n. 5429, con cui è stata dichiarata la ritenuta sottostima dell'offerta



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

formativa per l'a.a. 2018-2019 rispetto al sopra richiamato fabbisogno professionale per il medesimo anno accademico ;

VISTO l'atto di delega, prot. 5459 del 27.07.2021, del Commissario ad acta, Segretario Generale del Ministero dell'università e della ricerca, in riferimento all'adozione dell'atto di esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5429/2020;

RITENUTO di dare esecuzione alla suddetta sentenza, in ottemperanza alla delega ricevuta

D E C R E T A

Art. 1

(conferma dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2018-19)

1. A fronte di quanto in premessa richiamato, si prende atto dell'offerta formativa riferita all'a.a. 2018-19 e si conferma la conseguente assegnazione dei posti disponibili stabilita con il decreto ministeriale 28 giugno 2018 n. 524.

Art. 2

(posti aggiuntivi a.a. 2018-19 e criteri per la ripartizione)

1. È disposto, in via eccezionale ed esclusivamente per il solo anno accademico 2018-19, l'inserimento, separato e distinto dall'offerta formativa pregressa, così come comunicata dagli Atenei ed a risorse invariate, di posti aggiuntivi per l'immatricolazione al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2018-2019 in pedissequa esecuzione delle sopra richiamate sentenze del Consiglio di Stato – Sezione Sesta fino alla parificazione aritmetica con il numero espresso dal fabbisogno professionale acquisito per l'a.a. 2018-19.

2. I posti inseriti con il presente provvedimento sono pari a 131 unità, alle quali devono sottrarsi i posti destinati ai ricorrenti individuati dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 maggio 2021, n. 3902, immediatamente esecutiva, salva eventuale revoca o riforma in successivi gradi di giudizio, i quali sono stati provvisoriamente iscritti in via cautelare ed attualmente confermati dalla predetta sentenza ed effettivamente concorrenti a colmare il divario menzionato. In caso di revoca o annullamento della predetta sentenza i relativi posti detratti sono riassegnati ai candidati aventi diritto nell'a.a. 2018-19 in ragione del punteggio conseguito, della posizione raggiunta e delle sedi prescelte al fine di ricostituire il summenzionato numero di posti pari a 131 unità.

3. I posti di cui al precedente comma sono ripartiti fra le Università statali e non statali legalmente riconosciute e sono proporzionalmente riferiti sia ai corsi erogati in lingua italiana sia i corsi erogati in lingua inglese, con distribuzione proporzionale a ciascuna offerta, così da rendere sostenibile l'inserimento dei posti aggiuntivi con il minimo impatto sulle strutture e sulle risorse a disposizione degli Atenei coinvolti e comunque fino a esaurimento delle rispettive graduatorie a.a. 2018-19. E' cura del Dirigente dell'Ufficio competente assumere le necessarie informazioni presso gli Atenei non statali legalmente riconosciuti circa l'eventuale presenza di candidati idonei non vincitori presso le relative graduatorie.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

4. La distribuzione dei posti è esattamente individuata con successivo provvedimento esecutivo, e, di conseguenza, sono individuati, per quanto riguarda le graduatorie uniche nazionali dell'a.a. 2018-19, per i posti, relativi al primo anno, sui corsi di medicina e chirurgia in lingua italiana e per i posti sui corsi di medicina e chirurgia in lingua inglese, gli aventi diritto all'iscrizione - in ragione del punteggio conseguito, della posizione raggiunta e delle sedi prescelte in ordine di sequenza al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il medesimo anno accademico - tra i candidati idonei, non decaduti dalle rispettive graduatorie a.a. 2018-19, per non aver confermato l'interesse a permanervi e non rinunciarvi ad iscriversi su sede migliore. Nelle suddette individuazioni sono compresi i candidati già iscritti su sede deteriore.

5. Per le procedure di cui ai commi precedenti, sono osservate le medesime operazioni effettuate per la distribuzione dei posti residui del contingente destinato ai candidati non UE non residenti in Italia, a.a. 2016-17 ed a.a. 2017-18 attualmente in itinere, a valere per le graduatorie uniche nazionali lingua italiana e lingua inglese dei rispettivi anni accademici.

6. Le assegnazioni dei posti agli aventi diritto, in ragione del punteggio conseguito e della posizione raggiunta e delle sedi prescelte, sono effettuate d'ufficio abbinando informaticamente posto, punteggio e scelta della sede sul corso di laurea in medicina e chirurgia effettuata dai candidati.

7. Le assegnazioni dei posti agli aventi diritto non hanno effetto alcuno per gli anni accademici successivi, per i quali non sussiste alcuna revisione in ordine all'offerta formativa ed alla correlata programmazione ministeriale.

Art. 3

(verifica del punteggio e posizione in graduatoria a.a. 2018-19 dei candidati ricorrenti)

1. I candidati che *medio tempore* abbiano ottenuto l'iscrizione in esito alle sentenze di secondo grado n° 5429/2020, n° 476/2021 e n° 478/2021 esecutive o passate in giudicato e ad ordinanze di secondo grado emesse in via cautelare, in riforma delle ordinanze cautelari di primo grado, sono soggetti alla verifica della rispondenza ai criteri di merito stabiliti dal Consiglio di Stato, il quale ha sancito che “...Per il passato, essendosi già provveduto in fase cautelare all'immatricolazione della ricorrente in sovrannumero, vorranno verificare, in via generale, se l'evoluzione del sistema, manifestatosi per l'a. acc. 2019/20, non sia già in nuce funzionale per l'a. acc. 2018/19 e se vi sia l'adeguamento già nei fatti di strutture e didattica, coeteris paribus fin dal 2018, stante sia l'inadeguatezza della motivazione e il difetto istruttorio più volte evidenziato nel giudizio tecnico sull'offerta formativa. Il Ministero provvederà inoltre, nel prosieguo dell'azione amministrativa, alla definitiva validazione o meno, per quanto d'interesse (e ove permessa dal risultato conseguito in termini di punteggio e di graduatoria dalla ricorrente, tenendo conto dell'aumento dei posti conseguenti alla riprogrammazione), del corso di studi intrapreso da chi ha contestato, con successo, l'illegittimità della disposta programmazione...” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze del 11 settembre 2020, n. 5429, del 15 gennaio 2021, n. 476 e n. 478).

2. Qualora i ricorrenti di cui al comma precedente non rispondano ai criteri sopra menzionati, l'iscrizione in esito alle sentenze di secondo grado n° 5429/2020, n° 476/2021 e n° 478/2021 o disposta in via cautelare da ordinanze del Consiglio di Stato, in riforma delle ordinanze cautelari di primo grado, è caducata, con salvezza della carriera accademica e con passaggio a corso di laurea affine, ove possibile.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Art. 4

(posti disponibili per anni successivi al primo)

1. Qualora i posti assegnati agli aventi diritto come sopra individuati, all'esito delle singole assegnazioni, restino definitivamente vacanti a seguito delle rinunce di tutti gli aventi diritto validamente presenti nelle graduatorie uniche nazionali e locali, a.a. 2018-19, per i corsi di laurea in lingua italiana e quelli in lingua inglese, via via chiamati ad iscriversi, i posti residui presso ciascun Ateneo e presso ciascun corso di laurea (in lingua italiana e in lingua inglese), sono destinati ai bandi o avvisi di disponibilità per gli anni successivi al primo della coorte a.a. 2018/19.

Art. 5

(rimedi giudiziari)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del **Lazio** nel termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 dalla sua pubblicazione. Il termine di notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 41 comma 5 del decreto legislativo n. 104/2010, è aumentato di trenta giorni se le parti o alcune di esse risiedono in altro stato d'Europa o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.

Roma, addì 30 Luglio 2021

IL DIRIGENTE DELEGATO ⁽¹⁾

dott.ssa Paola Folli

(art. 11, co. 1, D.P.C.M. n. 164/2020)

(1) Delega all'esecuzione del commissario ad acta di cui alla nota prot. 5459 del 27.07.2021.